



Cassa Dottori Commercialisti
OGNI GIORNO IL TUO DOMANI

BANDO DI CONCORSO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLE FASI DI AGGREGAZIONE

(art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza
e assistenza)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA RIUNIONE DEL 13/04/2022



Bando di concorso per il supporto all'attività professionale nelle fasi di aggregazione (art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/04/2022)

Art. 1 - Oggetto

È indetto un concorso, ai sensi dell'art.56 bis del "Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC", per l'erogazione di contributi assistenziali a supporto dell'attività professionale di Dottore Commercialista nelle fasi di aggregazione, per complessivi Euro 500.000, a favore di Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa.

Art. 2 - Tipologie di contributi

Sono messe a concorso, per l'anno 2022, le seguenti tipologie di contributo:

Tipologia contributo		Importo stanziato
a)	Costituzione nell'anno 2022 di studi associati o STP per lo svolgimento dell'attività professionale in forma aggregata	Euro 350.000
b)	Costituzione nell'anno 2022 di una Rete tra Professionisti ex art. 12, comma 3, lett. a), della L. 22 maggio 2017, n.81 (diseguito RTP)	Euro 150.000

È possibile concorrere per una sola tipologia di contributo.

Art. 3 - Modalità di calcolo del contributo assistenziale

Tipologia a): il contributo spettante è pari a Euro 2.500 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai soci del medesimo Studio Associato/STP ecceda il limite massimo di Euro 10.000, importo massimo complessivamente erogabile.

Tipologia b): il contributo spettante è pari a Euro 1.000 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai Dottori Commercialisti appartenenti alla medesima RTP ecceda il limite massimo di Euro 5.000, importo massimo complessivamente erogabile.

Art. 4 - Beneficiari

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

5.1 - Requisiti di spesa

Tipologia a)

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui all'art. 4 che nell'anno 2022 costituiscono Studi Associati/STP, finalizzati allo svolgimento dell'attività professionale in forma aggregata.

Tipologia b)

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui all'art. 4 che nell'anno 2022 stipulino e registrino presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di RTP finalizzati allo svolgimento dell'attività professionale in forma aggregata.

5.2 - Requisiti reddituali

Al fine di poter beneficiare dei contributi, i Dottori Commercialisti di cui all'art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:

- Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

5.3 - Ulteriori requisiti

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 7 del presente Bando.



L'erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

I concorrenti devono dichiarare di non avere beneficiato e che non beneficeranno, impegnandosi nel caso a rimborsare quanto percepito dalla Cassa, di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, in relazione alla tipologia di contributo richiesto ai sensi del presente Bando.

Art. 6 - Termine di presentazione

La domanda **a pena di inammissibilità** deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio *online* CSP, disponibile sul sito www.cnpadc.it, **a partire dal 1/12/2022 ed entro il termine del 15/03/2023**. È ammessa una sola domanda di partecipazione al Bando e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 7 - Documentazione

La domanda, di cui al precedente art. 6, dovrà essere corredata, **a pena di inammissibilità**, dei seguenti documenti:

- ✓ autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
- ✓ copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 5.2;
- ✓ in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

Tipologia a):

- ✓ copia dell'atto costitutivo dello Studio Associato o della Società tra Professionisti con la relativa iscrizione all'Albo professionale per le STP, con data non successiva al 31 dicembre 2022, con evidenza delle quote di partecipazione dei singoli soci.

Tipologia b):

- ✓ copia del contratto della RTP stipulato nel corso del 2022 con la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con data non successiva al 31 dicembre 2022;
- ✓ relazione del richiedente che documenti le attività svolte dalla RTP nel 2022.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l'applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all'art. 5.2 è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.



Art. 8 - Graduatoria

La graduatoria delle domande di partecipazione al Bando viene formata considerando l'ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.

Art. 9 - Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

Art. 10 - Compagine sociale

Per l'identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite nell'anno 2022 e della relativa quota di partecipazione, ai fini del presente Bando si fa riferimento all'atto costitutivo.

Art. 11 - Controlli

La Cassa si riserva di verificare la sussistenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attribuzione del contributo dello Studio Associato o della STP i cui soci siano stati beneficiari della tipologia a) o della RTP i partecipanti siano stati beneficiari della tipologia b). Nel caso di cessazione dello Studio Associato o della STP ovvero di recesso del socio Dottore Commercialista entro il termine di cui sopra, nonché in caso di cessazione della RTP o dell'uscita del Dottore Commercialista entro il termine di cui sopra, la Cassa procederà alla revoca dei contributi concessi e a richiedere il rimborso di quanto erogato.

Art. 12 - Autocertificazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda di partecipazione al presente Bando, il dichiarante è escluso dalla partecipazione al Bando, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.

Colui il quale ha presentato una o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi che la Cassa emanerà nei due anni successivi dall'assunzione dell'atto di esclusione.